

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2865-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997,  
n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da  
parte di operatori nel settore delle armi chimiche

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1997**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - È la terza volta che il Parlamento è chiamato a legiferare in relazione agli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997. Con la legge 18 novembre 1995, n.496, venne autorizzata la ratifica di tale Convenzione, fortemente voluta e richiesta dalla Commissione esteri del Senato che in più occasioni aveva avuto modo di protestare contro l'inerzia del Governo. Tuttavia tale legge non risolse tutti i problemi collegati all'esecuzione di quell'accordo, che presenta aspetti di grande complessità tecnica e amministrativa; si rese così necessario un ulteriore intervento del legislatore, che portò all'approvazione della legge 4 aprile 1997, n.93.

A causa di un *iter* parlamentare piuttosto lungo, tale legge entrò in vigore solo tre settimane prima del termine previsto, sul piano internazionale, per l'entrata in vigore della Convenzione. Vi fu quindi un periodo di tempo brevissimo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della circolare esplicativa del Ministero dell'industria - 8 aprile 1997 - e la scadenza del termine per la dichiarazione iniziale prevista dall'articolo 4 della già citata legge n. 93 (il successivo 20 aprile). Di conseguenza molte piccole imprese

non hanno avuto la possibilità materiale di conoscere in tempo una normativa così complessa e di predisporre gli adempimenti necessari.

Anche in considerazione delle severe sanzioni penali previste dalla legge per iniziativa del Senato - che non poteva certo prevedere la coincidenza di date già posta in evidenza - il Governo ha ritenuto di adottare un decreto-legge che proroga al 15 dicembre 1997 il termine per le dichiarazioni iniziali. Inoltre si è ritenuto opportuno allineare alla stessa data anche i termini previsti per le dichiarazioni previsionali concernenti la produzione, l'esportazione o il consumo nel 1998 dei composti chimici inclusi nelle tabelle allegate alla Convenzione di Parigi.

La Commissione all'unanimità ha ritenuto che si debba procedere alla conversione in legge del decreto in esame, in modo da sanare la difficile situazione in cui si sono trovati, senza dolo, numerosi imprenditori italiani. Ciò consentirà anche l'entrata a regime a partire dal 1998 delle disposizioni che impongono severi obblighi ai produttori e, altresì, prevedono controlli puntuali e rigorosi ai fini di una piena attuazione della Convenzione che ha messo al bando le armi chimiche.

MIGONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

19 novembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 novembre 1997 , n. 380 , recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997*

**Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori  
nel settore delle armi chimiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, con la quale è stata autorizzata la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali e per quelle previsionali relative all'anno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, da parte dei soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6, che non vi abbiano ancora provveduto, è differito al 15 dicembre 1997.

2. È prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma 1, il termine relativo alla presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 per i composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI - DINI - FLICK - BERSANI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

